

ECHA-18-B-11-IT

# Tutto ciò che bisogna sapere sugli articoli trattati

Informazioni chiave per le aziende in materia di articoli  
trattati nel regolamento sui biocidi (BPR)

Quando miscele, sostanze o articoli vengono trattati con biocidi, sono definiti «articoli trattati». I biocidi proteggono gli articoli da organismi nocivi quali parassiti, muffe e batteri. Questa *sintesi* fornisce una breve introduzione alle norme e agli obblighi cui è soggetta l'industria per quanto riguarda gli articoli trattati.



©iStock.com/Geber86

Gli articoli trattati sono coperti dalle norme stabilite nel BPR. In base al regolamento, i biocidi possono essere immessi sul mercato (prima messa a disposizione sul mercato) soltanto dopo avere ottenuto un'autorizzazione nazionale o dell'UE e a seguito di una valutazione dei loro rischi. Lo stesso vale nel caso dei principi attivi, che a loro volta devono essere approvati prima di potere essere usati in un biocida.

Gli articoli trattati con un biocida non necessitano di autorizzazione, ma possono essere immessi sul mercato dell'UE soltanto quando il principio attivo contenuto nel biocida sia stato approvato per l'uso specifico.

Esempi di articoli trattati:

- una pittura che contiene un conservante in barattolo (miscela)
- una calza che contiene fibre d'argento per prevenire gli odori (articolo contenente un biocida)

- un frigorifero che è stato trattato con sostanze per prevenire muffa e odori (articolo).

Gli obblighi relativi agli articoli trattati si applicano anche agli importatori di articoli, il che è una modifica significativa rispetto alla precedente normativa dell'UE in materia di biocidi.

### NON SONO ARTICOLI TRATTATI

Gli articoli trattati che hanno una funzione primaria biocida sono considerati biocidi. Ad esempio, un panno antibatterico è un biocida - non un articolo trattato - perché il suo unico scopo è il contenimento dei batteri.

Gli articoli che sono trattati con gas come unico trattamento biocida non sono considerati articoli trattati se non si prevede la presenza di residui del trattamento con gas. Lo stesso vale per gli edifici e i contenitori per stivaggio e trasporto che sono stati disinfettati e in cui non si prevedono residui del biocida.



©iStock.com/extreme photographer



Se avete dubbi sul fatto che il vostro prodotto sia un articolo trattato o meno, contattate l'helpdesk nazionale per ricevere consulenza.

## PROPRIETÀ BIOCIDE

Gli articoli trattati sono suddivisi in tre categorie a seconda del loro riferimento a principi attivi e delle loro proprietà biocide:

- Articoli trattati con nessuna indicazione o nessun riferimento a proprietà biocide, ad esempio pittura o inchiostro.
- Articoli trattati con un'indicazione che fa riferimento a proprietà biocide, ad esempio tessuti trattati con argento a fini antibatterici.
- Articoli trattati con nessun riferimento a proprietà biocide, ma con principi attivi approvati e relativi requisiti di etichettatura.

In ciascuna di queste tre categorie, il principio attivo deve essere stato approvato o deve essere in fase di riesame.

L'etichettatura è sempre obbligatoria quando un articolo fa riferimento a proprietà biocide, come specificato nell'articolo 58 del BPR.

## ETICHETTATURA DEGLI ARTICOLI TRATTATI

I fabbricanti e gli importatori di articoli trattati devono garantire che i prodotti siano etichettati correttamente. L'etichetta deve essere di facile lettura, visibile e nella lingua dello Stato membro di introduzione.

Quando un articolo trattato è immesso sul mercato e fa riferimento alle proprietà biocide dei principi attivi in esso contenuti, l'etichetta deve contenere anche:

- una menzione indicante che l'articolo trattato contiene biocidi;
- la proprietà biocida attribuita all'articolo trattato;
- i nomi dei principi attivi;
- se presenti, i nomi di ciascuna (nano)sostanza biocida seguiti dal termine «nano» tra parentesi; e
- eventuali istruzioni per l'uso pertinenti.

## MISURE TRANSITORIE

Dal 1° marzo 2017 le imprese non sono più autorizzate a immettere sul mercato dell'UE articoli trattati con (o contenenti intenzionalmente) un biocida con un principio attivo che non è già approvato, non sia in fase di riesame o non sia elencato nell'allegato I del BPR.

La possibilità di immettere sul mercato o meno un articolo trattato dipende dallo status del principio attivo. Sono possibili quattro situazioni:

1. Un articolo trattato può essere immesso sul mercato se il principio attivo è stato valutato e approvato per il biocida utilizzato per trattare l'articolo.
2. Un articolo trattato può essere immesso sul mercato se il principio attivo è in fase di valutazione nell'ambito del programma di riesame, ma la decisione non è stata ancora pubblicata.
3. Se il principio attivo non è nel programma di riesame, un articolo trattato può essere immesso sul mercato se la domanda di approvazione del principio attivo è stata presentata prima del 1° settembre 2016. Se la domanda non è stata presentata entro quella data, l'articolo trattato non può essere immesso sul mercato dopo il 1° marzo 2017.
4. Un articolo trattato può essere immesso sul mercato se il principio attivo figura nell'allegato I del BPR, l'elenco delle sostanze che non destano preoccupazione.

Se un principio attivo non è approvato o la domanda viene respinta (ad esempio per mancato pagamento della tassa prevista), gli articoli trattati con o contenenti un biocida con quel principio attivo non devono più essere immessi sul mercato dopo 180 giorni dalla decisione.

## DIRITTO DI CHIEDERE INFORMAZIONI

I consumatori hanno il diritto di chiedere informazioni sul trattamento biocida di un articolo trattato. Se il consumatore chiede tali informazioni, il fornitore deve rispondere entro 45 giorni gratuitamente.



## PER SAPERNE DI PIÙ

Sul sito Internet dell'ECHA è disponibile un elenco dei principi attivi approvati e di quelli in fase di riesame. Potete consultare l'elenco per individuare i principi attivi da usare nei biocidi e negli articoli trattati.

- » Articoli trattati: <https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/treated-articles>
- » Elenco dei principi attivi (approvati e in fase di riesame): <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-active-substances>
- » Documento di orientamento della Commissione europea sugli articoli trattati: <https://circabc.europa.eu/w/browse/d7363efd-d8fb-43e6-8036-5bcc5e87bf22>